

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (769) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 219, 221
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	220
MANENTE COMUNALE (DC), relatore alla Commissione	220

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

LUCCHI GIOVANNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (769) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta scorsa è stata svolta la relazione ed ha avuto luogo il dibattito.

11ª COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (20 luglio 1977)

Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola al relatore, senatore Manente Comunale, perchè replichi agli intervenuti nel dibattito; successivamente l'onorevole rappresentante del Governo risponderà — così come era stato richiesto da parte dei colleghi — ai quesiti posti in ordine alla spesa che il disegno di legge in esame comporta.

MANENTE COMUNALE, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, la convergenza di opinioni favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 769 al nostro esame, sul quale ho riferito nella seduta del 13 luglio scorso, evidenziando le innovazioni ed i fini della Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, mi consentono di limitarmi ad una breve replica che non vuole contraddire a quanto autorevolmente è stato detto dai senatori che sono intervenuti nel dibattito, che ringrazio, ma che anzi permette alla Commissione di procedere all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Infatti, il senatore Cazzato ha sottolineato che la discussione del provvedimento costituiva una utile occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sul problema della Cassa di previdenza ed assistenza di altre categorie professionali per uniformare i criteri di contribuzione e di pensionamento.

A tale indirizzo si è rivolto anche il senatore Garoli per il riordino delle Casse di previdenza ed assistenza per i professionisti ed i lavoratori autonomi rilevando l'importanza della disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge concernente la perequazione automatica delle pensioni nonché la validità dei principi di proporzionalità tra contributi da versare dagli iscritti ed il loro reddito professionale.

L'osservazione del senatore Coppo in merito alla percentuale contributiva non emergente dal provvedimento tendeva ad acquisire la conoscenza dei dati finanziari relativi alla gestione della Cassa che si intende riordinare. I dati in mio possesso si riferiscono alla verifica dell'equilibrio finanzia-

rio della Cassa sulla base del periodo 1977-1985 (nove anni) in relazione alle nuove condizioni normative di cui al disegno di legge. Dai predetti dati si rileva che il contributo minimo a carico degli iscritti di lire 350.000 è perfettamente idoneo a garantire l'equilibrio tecnico-finanziario della Cassa fino al 1985. Calcolando inoltre un reddito professionale medio di lire 3 milioni e 500.000, si afferma che esiste congruità tra l'aliquota contributiva del 10 per cento e la misura del suddetto contributo di equilibrio.

Si deve ritenere pertanto che, esaurite anche le osservazioni fatte durante la discussione generale, si possa procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge in discussione.

CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero ringraziare anzitutto il relatore ed i senatori Cazzato, Garoli e Coppo, che hanno partecipato nella scorsa seduta alla discussione generale portando un positivo contributo all'approfondimento dei problemi sollevati dal presente disegno di legge; disegno di legge al quale il Governo conferma il suo favore in quanto, oltre a migliorare il trattamento pensionistico dei geometri iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza di categoria, introduce delle radicali innovazioni nella disciplina del trattamento medesimo e in particolare: la commisurazione dei contributi e delle prestazioni al reddito professionale; la graduale soppressione della contribuzione soggettiva mediante le marche; l'estensione della perequazione automatica delle pensioni; la cancellazione dalla Cassa dei geometri che fruiscono di trattamenti previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad altre attività lavorative.

Ritengo che la replica testè svolta dal senatore Manente Comunale sia stata del tutto esauriente; mi rimetto pertanto ad essa per quanto concerne le risposte alle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori nel corso della discussione generale. Devo soltanto aggiungere che dall'esame dello studio tecnico attuariale redatto per verificare l'equilibrio finanziario della gestione per il

11ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (20 luglio 1977)

periodo 1977-1985, in relazione alle modificazioni che si introducono, è dato rilevare che attualmente l'anzianità media di iscrizione previdenziale dei geometri è intorno ai 20-22 anni; da ciò consegue che, tenuto conto dei redditi professionali medi netti della categoria, valutabili forse in qualcosa di più di quello dichiarato dall'onorevole relatore, in una cifra comunque certamente superiore ai 4 milioni annui, nel periodo considerato la quasi totalità dei trattamenti pensionistici sarà di importo non superiore alla pensione minima di lire 2.210.000 annue.

Pertanto, la contribuzione stabilita in misura pari al 10 per cento del reddito professionale annuo, con un minimo contributivo di lire 350.000, si appalesa idonea ad assicurare l'equilibrio della gestione nel periodo 1977-1985. Ciò del resto si evince anche da un prospetto, che tra breve vi illustrerò, in cui si evidenzia che l'iniziale deficit tecnico, pari a circa 48 miliardi di lire, viene colmato fino a realizzare il completo accantonamento delle riserve tecniche necessarie per la copertura degli oneri gravanti sulla gestione. Il bilancio tecnico, che è stato predisposto dai nostri uffici, relativo al periodo 1977-1985, prevede le seguenti attività e passività: per quanto riguarda le attività: patrimonio netto, milioni di lire 39 mila 348,081; entrate contributive, milioni di lire 170.552,267; introito marche, milioni di lire 6.250,013; totale, milioni di lire 216.150,361; per quanto riguarda le passività: oneri maturati, milioni di lire 87.353,357; oneri latenti, milioni di lire 118.324,392; spese di gestione, milioni di lire 10.300,400; totale, milioni di lire 215.978,149. L'avanzo tecnico è di milioni di lire 172,212, per cui il totale risulta di milioni di lire 216.150,361: è da ritenersi che sussista quindi una corretta situazione di equilibrio finanziario della Cassa di cui ci stiamo occupando.

Pertanto, non esistendo problemi circa la validità della gestione in questione, il Governo non può che ribadire il suo orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Contribuzione relativa alla gestione previdenziale).

A decorrere dal 1º gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire 350.000 annue.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1º gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.

11ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (20 luglio 1977)

I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1º gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge ».

È approvato.

Art. 2.

(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità).

Con effetto dal 1º gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è elevata a lire 2.210.000 annue.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.

La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

La misura di cui ai due precedenti commi non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.

È approvato.

Art. 3.

(Perequazione automatica delle pensioni).

A decorrere dal 1º gennaio 1980 e con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Tale disciplina ha effetto purchè il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

È approvato.

Art. 4.

(Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni).

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Con la denuncia dell'anno 1978 dovrà essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977.

La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione.

È approvato.

Art. 5.

(Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche).

A decorrere dal 1º gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986.

Le somme di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con gradualità inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

È approvato.

Art. 6.

(Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale).

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali, la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 7.

(Versamento e riscossione dei contributi).

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali. Le Esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI